Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 140

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 23 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## REGIONI

### Regione Friuli-Venezia Giulia



### Regione Molise



### Regione Sicilia



### Regione Marche



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 23 MAGGIO 1984:

MINISTERO DELLA SANITA'

**Elenco dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico delle unità sanitarie locali relativi alle discipline « diabetologia » e « microbiologia ».**

**Elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico delle unità sanitarie locali relativi alle discipline « diabetologia » e « microbiologia ».**

**(864-865)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **151.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

neuroftalmologia;
oftalmologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *maggio* 1984
*Registro n.* 27 *Istruzione, foglio n.* 277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **152.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 379, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diritto commerciale afferente alla facoltà di giurisprudenza.

*Scuola di specializzazione in diritto commerciale*

Art. 380. — E' istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in diritto commerciale che conferisce il diploma di specializzazione in diritto commerciale.

Art. 381. — La direzione della scuola ha sede in Napoli, presso la facoltà di giurisprudenza.

Art. 382. — La scuola ha lo scopo di approfondire ed estendere la preparazione nelle discipline commercialistiche, di organizzare conferenze, seminari, convegni di studio e pubblicazioni.

Art. 383. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 384. — Il numero degli iscritti è di trenta per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 385. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio e in scienze economiche-marittime. E' richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale qualora prescritto.

Art. 386. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

*a*) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

*b*) il voto di laurea;

*c*) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

*d*) le pubblicazioni delle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 previsto dall'art. 13, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 387. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

*Materie obbligatorie*:

1) diritto commerciale (biennale):
2) diritto industriale;
3) diritto d'autore;
4) diritto fallimentare;
5) diritto e legislazione bancaria;
6) diritto delle obbligazioni e dei contratti;
7) diritto privato comparato;
8) storia del diritto commerciale.

*Materie opzionali*:

1) diritto dell'impresa;
2) diritto commerciale europeo;
3) diritto della società;
4) diritto comparato della società;
5) diritto della borsa;
6) diritto delle assicurazioni;
7) diritto della navigazione;
8) diritto dei trasporti;
9) diritto cartolare;
10) diritto penale commerciale;
11) teoria giuridica del commercio internazionale;
12) diritto delle associazioni e fondazioni.

Gli insegnamenti sono così ripartiti:

1° *Anno*:

diritto commerciale I;
storia del diritto commerciale;
diritto delle obbligazioni e dei contratti;
diritto privato comparato;
diritto industriale;
una materia opzionale.

2° *Anno*:

diritto commerciale II;
diritto e legislazione bancaria;
diritto fallimentare;
diritto d'autore;
una materia opzionale.

Art. 388. — La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprimono un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non supereranno detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 389. — Ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo e dell'ultimo anno, gli specializzandi devono:

*a*) aver frequentato i corsi obbligatori;

*b*) aver frequentato i corsi opzionali prescelti;

*c*) aver svolto esercitazioni pratiche come la predisposizione del testo di contratti commerciali nominati e innominati e di modelli-tipo e formulari di contratti bancari e assicurativi, ovvero la esegesi di decisioni giurisprudenziali inerenti alle materie di insegnamento della scuola.

Gli specializzandi sono tenuti a documentare la loro frequenza ai corsi e alle attività pratiche svolte, con la apposizione della loro firma sui registri all'uopo predisposti.

Art. 390. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

L'esame di diploma si sostiene innanzi ad una commissione composta dal direttore e da due professori della scuola.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione.

Art. 391. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 392. — Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente più indirizzi è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto da docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stes-

sa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1984*
*Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 276*

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 marzo 1984.

**Inanellamento e registrazione degli esemplari di falconiformi che vengono introdotti in Italia.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge n. 968/1977 che reca principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1983 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984) che attua il regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e il regolamento (CEE) n. 3418/82 del 28 novembre 1983 concernente l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione;

Considerato che per migliorare la tutela delle popolazioni di falconiformi appartenenti alla fauna selvatica italiana è opportuno procedere all'inanellamento e alla registrazione degli esemplari che vengono introdotti in Italia dall'estero;

Decreta:

Art. 1.

Gli esemplari di falconiformi che vengono introdotti in Italia ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 31 dicembre 1983 e che non risultino già inanellati dai competenti istituti di biologia degli Stati di provenienza, sono soggetti ad inanellamento e registrazione da parte dell'Istituto di biologia della selvaggina.

Art. 2.

Il servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato prenderà accordi con l'Istituto di biologia della selvaggina per definire le modalità e le procedure per la effettuazione delle operazioni di cui all'art. 1.

Roma, addì 31 marzo 1984

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(2653)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 settembre 1983.

**Coefficiente di ragguaglio, per il 1982, per il calcolo dei contributi spettanti per beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visto il precedente decreto concernente la fissazione dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per danni di guerra emanato in data 21 giugno 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 1° dicembre 1982;

Vista la nota n. 17818 del 27 luglio 1983, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1981:

indice medio dei prezzi all'ingrosso = 268,06;

indice dei salari dell'industria (base 1940 = 1) aggiornato al 1981 = 1.148,40;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1982, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968/1953 e dell'art. 18 della legge n. 955/1967, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse per il 1982, previsto dalla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali è determinato in 708,23 (settecentootto e ventitre).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1983

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1984*
*Registro n. 3 Industria, foglio n. 210*

**(2651)**

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1319/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve fresche da tavola, della *sottovoce* ex 08.04 A I della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1984).

Regolamento (CEE) n. 1320/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 26.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1321/84 della commissione, del 14 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1322/84 della commissione, del 14 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1323/84 della commissione, dell'11 maggio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi e idrossidi di cromo della voce 28.21 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1324/84 della commissione, dell'11 maggio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'altra cellulosa rigenerata della sottovoce 39.03 B I b) della tariffa doganale comune, originarie del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1325/84 della commissione, del 14 maggio 1984, che stabilisce le modalità di fissazione della compensazione finanziaria per i fichi secchi e le uve secche per una *determinata campagna di commercializzazione.*

Regolamento (CEE) n. 1326/84 della commissione, del 14 maggio 1984, che modifica il regolamento n. 225/67/CEE, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1327/84 della commissione, del 14 maggio 1984, relativo alle modalità per la concessione di aiuti allo ammasso privato di formaggi da riporto durante la campagna lattiero-casearia 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 1328/84 della commissione, del 14 maggio 1984, che istituisce un aiuto all'ammasso dei formaggi Kefalotyri e Kasseri.

Regolamento (CEE) n. 1329/84 della commissione, del 14 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1330/84 della commissione, del 14 maggio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1331/84 della commissione, del 14 maggio 1984, che sospende la fissazione anticipata del prelievo alla importazione per il granturco.

*Pubblicati nel n.* L 129 *del* 15 *maggio* 1984.

**(123/C)**

Regolamento (CEE) n. 1332/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1333/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per ciliegie dolci a polpa chiara conservate in alcole e destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato, della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1334/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati di poli (*p*-fenilentereftalammide), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pneumatici o di prodotti utilizzati nella fabbricazione di pneumatici, della sottovoce ex 15.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1335/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune (1° luglio 1984-30 giugno 1985).

Regolamento (CEE) n. 1336/84 della commissione, del 15 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1337/84 della commissione, del 15 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1338/84 della commissione, del 14 maggio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1339/84 della commissione, del 15 maggio 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1340/84 della commissione, del 15 maggio 1984, che sopprime l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di mele originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1341/84 della commissione, del 15 maggio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1342/84 della commissione, del 15 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1343/84 della commissione, del 15 maggio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1344/84 della commissione, del 15 maggio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1111/84 del Consiglio, del 18 aprile 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina che modifica, per il periodo 16 dicembre 1983-31 ottobre 1984, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 108 del 25 aprile 1984.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1112/84 del Consiglio, del 18 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1508/76 relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (1983-1984), pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 108 del 25 aprile 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1141/84 della commissione, del 25 aprile 1984, relativo alla vendita mediante gara, ai fini dell'esportazione, dell'olio di sansa di oliva detenuto dall'organismo d'intervento ellenico, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 111 del 27 aprile 1984.

*Pubblicati nel n.* L 130 *del* 16 *maggio* 1984.

**(124/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con protocollo ed allegati, firmata a Bruxelles il 3 novembre 1980.**

Il giorno 13 aprile 1984 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con protocollo ed allegati, firmata a Bruxelles il 3 novembre 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 luglio 1982, n. 560, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1982.

In conformità dell'art. 22, la convenzione entrerà in vigore il giorno 1° giugno 1984.

**(2439)**

**Limitazione di funzioni consolari al titolare del consolato di seconda categoria in Mbabane**

Con decreto ministeriale 2 maggio 1984 il sig. Lucio Vasco Mimi D'Orsi, console onorario in Mbabane (Swaziland), con circoscrizione: il territorio dello Stato, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

*c)* ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

*d)* ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

*e)* atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

*f)* rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

*g)* rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Maputo;

*h)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

*i)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

**(2440)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale delle Marche e Umbria per l'elezione di rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.**

Con decreto ministeriale 15 maggio 1984 D'Amore Ardito, direttore di sezione di cancelleria nella pretura di Ancona, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale delle Marche e Umbria, in sostituzione del direttore di sezione di cancelleria Alfonsi Giuseppe perché impedito.

**(2655)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato**

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Feltrificio Veneto di Venezia, in Marghera, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lagostina, in Omegna (Novara), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° novembre 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, con sede in Chienes (Bolzano) e stabilimento in S. Giorgio Canavese (Torino), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° novembre 1983 al 31 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.T. - Istituto nazionale trasporti, in Roma, filiali in Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia-Mestre e Verona, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, in Firenze, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, in Firenze, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Face Standard, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Maddaloni (Caserta), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

**(2498)**

**Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausatex di S. Giorgio di Nogaro (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausatex di S. Giorgio di Nogaro (Udine), è prolungata all'8 agosto 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausatex di S. Giorgio di Nogaro (Udine), è prolungata al 7 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausatex di S. Giorgio di Nogaro (Udine), è prolungata al 6 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FIB - Fabbrica italiana busti, con sede e stabilimento in Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dispral, in Trieste, servizio mensa c/o stabilimenti di Monfalcone S.p.a. Italcantieri, è prolungata al 21 maggio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dispral, in Trieste servizio mensa c/o stabilimenti di Monfalcone S.p.a. Italcantieri, è prolungata al 21 agosto 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dispral, in Trieste, servizio mensa c/o stabilimenti di Monfalcone S.p.a. Italcantieri, è prolungata al 21 novembre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 10 ottobre 1983, od entro tre mesi dalla predetta data, è prolungata per altri tre mesi.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla SIR Consorzio industriale S.p.a., sede amministrativa di Milano, sede di Sassari, uffici di Cagliari, Roma e Napoli, stabilimenti di Sesto San Giovanni e Porto Torres - S.p.a. Euteco impianti, uffici di Milano, Solbiate Olona (Varese) e Roma, stabilimenti di Sesto San Giovanni (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e Castel Romano (Roma) - S.p.a. Rumianca, sede di Torino, uffici di Milano e Roma, stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Borgaro Torinese (Torino) - Società italiana resine - S.I.R. S.p.a., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Macherio (Milano) e Codogno (Milano) - I.C.Q., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari) - Salcim S.p.a., sede di Milano, stabilimenti di Milano, Codogno (Milano) e Nova Milanese (Milano) - Brill S.p.a., sede e stabilimento di Nova Milanese (Milano) e uffici di Cagliari - Rumianca sud S.p.a., sede e stabilimenti di Assemini (Cagliari), uffici di Cagliari - Tessilrama S.p.a., uffici di Milano, sede e stabilimento di Assemini (Cagliari) - Sircril S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Stirosir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia - Siref S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Fibrasir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Sardoil S.p.a., uffici di Milano e stabilimenti di Porto Torres (Sassari) - Viset S.p.a., stabilimenti di Borgaro Torinese (Torino) e sede di Nova Milanese (Milano) - Co.Pre. S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Sirion S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Sirfin S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Polisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Alchisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Sirben S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Sarda industria resine S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Idrogenazioni S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Sifa S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Sico S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Sirtene S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., sede e stabilimento di Assemini (Cagliari) - Sarda Polimeri S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Emmevierre S.p.a., sede e stabilimento di S. Sisto (Perugia) - Sirpack S.p.a., stabilimento di Battipaglia - Elsir S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Sirio S.p.a., stabilimento di Garbagnate (Milano) - Siron S.p.a., stabilimento di Ottana (Nuoro) - Euteco manutenzioni S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Tecnider S.r.l., sede di Milano - Colorplast S.r.l., stabilimento di S. Maria Maddalena (Rovigo), è prolungato al 16 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla FIT Ferrotubi, sede Milano; FIT Ferrotubi, stabilimento di Sestri Levante (Genova); FIT Ferrotubi Corbetta, stabilimento di Corbetta (Milano); FIT Ferrotubi Genova, stabilimento di Genova; FIT Ferrotubi Alessandria, stabilimento di Alessandria; FIT Ferrotubi Cuneo, stabilimento di Madonna dell'Olmo (Cuneo); FIT Ferrotubi Torino, stabilimento di Collegno (Torino); FIT Ferrotubi commerciale, stabilimenti di Segrate e Corbetta (Milano); FIT Ferrotubi Varese, stabilimento di Castronno (Varese); FIT Ferrotubi Brescia, stabilimento di Brescia; FIT Ferrotubi Mantova, stabilimento di Virgilio (Mantova); FIT Ferrotubi Verona, stabilimento di Colognola ai Colli (Verona); FIT Ferrotubi Padova, stabilimento di Padova; FIT Ferrotubi Udine, stabilimento di Udine; FIT Ferrotubi Parma, stabilimento di Parma; FIT Ferrotubi Reggio Emilia, stabilimenti di Reggio Emilia e Modena; FIT Ferrotubi Bologna, stabilimenti di Bologna e Forlì; FIT Ferrotubi Firenze, stabilimento di Firenze; FIT Ferrotubi Livorno, stabilimento di Guasticce (Livorno); FIT Ferrotubi Ancona, stabilimento di Ancona; FIT Ferrotubi Roma, stabilimento di Roma; FIT Ferrotubi Bari, stabilimento di Bari; FIT Ferrotubi Napoli, stabilimento di Napoli; FIT Ferrotubi Cagliari, stabilimento di Villaspeciosa (Cagliari), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Villa Literno e Casal di Principe per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123 disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1982 od entro tre mesi dalla suddetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 maggio 1982, è prolungata per altri tre mesi.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla RIV SKF Industria, con sede in Torino e stabilimento in Airasca, Pinerolo, Villar Perosa, sede centrale Torino, magazzino Airasca, stabilimenti Massa Carrara, magazzino Firenze, stabilimento in Cassino, magazzino Roma, stabilimento e magazzino Bari, magazzino Genova, magazzino Cinisello Balsamo, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli) impegnati nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 13 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, è prolungata per altri tre mesi.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dai contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piemonte meccanica di Torino, è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Fresco di Fresco A. e C., in Torino, è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RIV SKF officine di Villar Perosa, in Torino, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie elettriche Pio Faggian, in La Spezia, è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safab Appalti forniture acquedotti bonifiche di San Severo (Foggia), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ennerev, con sede in Venezia e stabilimento in Volpago del Montello (Treviso), è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CTM Costruzioni termo meccaniche di Oderzo (Treviso), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni, cantieri di Trapani, Caltanissetta e Palermo, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sanac già S.p.a. Sanac, con sede in Genova e stabilimento in Genova-Bolzaneto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina meccanica Favretto, in Pino Torinese (Torino), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Trali, in Torino, è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio F.lli Doretti, in Massa e Cozzile (Pistoia), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosacometta Blocchiere, in Peschiera Borromeo (Milano), e prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faital, con sede in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimenti in S. Donato Milanese e Chieve (Cremona), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), ai fini della concessione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146 disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è prolungata per altri tre mesi (23 gennaio 1984-22 aprile 1984).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Salerno per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di alloggi per l'edilizia popolare nell'area numero 167, lotti Q2, Q4 ed alla costruzione della nuova casa circondariale, località Fuorni-Salerno, finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 16 novembre 1981 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 4 marzo 1982, è prolungata per altri tre mesi (13 febbraio 1984-12 maggio 1984).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino, per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino, sospesi dal 1° novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data (1° novembre 1982-5 febbraio 1984), è prolungata per altri tre mesi (6 febbraio 1984-6 maggio 1984).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Villa Literno (Caserta) impegnate nella costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 febbraio 1983, è prolungata per altri tre mesi.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori -dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli, in Pavia, è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Vivo vetro, in Empoli (Firenze), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar, unità mensa aziendale c/o stabilimento di Cameri (Novara) della S.p.a. Fiat-Iveco, è prolungata all'11 settembre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grabor, in Monticello d'Alba (Cuneo), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cosmos, industria confezioni, in Latina, è prolungata al 18 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dispral, in Trieste, servizio mensa c/o stabilimenti di Monfalcone S.p.a. Italcantieri, è prolungata al 21 febbraio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società alberghiera lucana - Gestore grande albergo, in Potenza, è prolungata per altri sei mesi
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contri buto addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino per lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 maggio 1982, è prolungata per altri tre mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fergat, in Rivoli (Torino), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini, divisione Whitehead Motofides, con sede in Torino e stabilimenti in Livorno e Marina di Pisa, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teskid, con sede in Torino e stabilimento fonderia di alluminio in Carmagnola (Torino), è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e stabilimenti in Torino-Dora, Torino-Stura, Spinetto Marengo e Cuneo, frazione Ronchi, è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.S.A.T., in Sant'Onofrio di Campli (Teramo), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessari motori Diesel, in Padova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1983 al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia e stabilimento in Senigallia e Belvedere Ostrense, è prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi sud di Latina, è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Hotel San Michele, in Potenza, è prolungata per altri sei mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterificio DI-BI, in Pisticci Scalo (Matera), è prolungata per altri sei mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cosmetal di Morilli Luigi, in Recanati (Macerata), è prolungata al 12 settembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spica, in Castelli (Teramo), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazoini di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano, in Palermo, è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, in Porto Torres (Sassari) e uffici di Milano, è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Helene Curtis, in Milano e stabilimenti in Milano e Buccinasco (Milano), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucchiarelli, in Latina, è prolungata al 13 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebino est, in Basciano (Teramo), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, in Avellino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 31 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Eurest Italia, servizio gestione mense c/o Weber Altecna, in Bari, è prolungata al 1° aprile 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Eurest Italia, servizio gestione mensa c/o Fiat Allis, in Lecce, è prolungata al 27 maggio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Grasso Angelo, gestione mense aziendali, sede di Aprilia c/o Pozzi Ginori, in Gaeta (Latina), è prolungata al 9 aprile 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2499)

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « S. Marinella - Cooperativa edilizia a r.l. », in Boscoreale.**

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 i poteri conferiti all'avv. Antonio Bardari, commissario governativo della società cooperativa « S. Marinella - Cooperativa edilizia a r.l. », in Boscoreale (Napoli), sono stati prorogati fino al 26 ottobre 1984.

(2524)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Sostituzione di componenti di commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.**

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 l'assistente Di Fresco Sergio Oscar e il sorvegliante idraulico Graziani Rodolfo sono stati chiamati a far parte della settima commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Bologna presso il provveditorato alle opere pubbliche, in sostituzione rispettivamente dell'assistente principale Carnevale Alvise e dell'operaio di prima categoria Franceschini Mario impossibilitati ad espletare l'incarico.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 il segretario Andrioli Smeraldo ed il commesso capo Molin Giovanni sono stati chiamati a far parte della quarta commissione elettorale circoscrizionale per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, con sede in Venezia presso il magistrato alle acque, in sostituzione rispettivamente del rag. Regini Gabriele e del commesso capo D'Antonio Renato, impossibilitati ad espletare l'incarico; il geometra capo Lombardo Cosimo è stato chiamato a far parte della quindicesima commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Catania presso il locale ufficio del genio civile, in sostituzione del geometra principale Frasca Ignazio, impossibilitato ad espletare l'incarico.

(2656)

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Sostituzione di tre membri della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.**

Con decreto ministeriale 11 maggio 1984, la dott.ssa Sforazzini Li Puma Ada, impiegata di ottava qualifica, è stata nominata membro della commissione elettorale centrale, in sostituzione del dott. Trebeschi Sergio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1984, il dott. Marinelli Marcello, impiegato di ottava qualifica, è stato nominato membro della commissione elettorale centrale, in sostituzione del dott. Borgiani Tiburzio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1984, la sig.na De Carolis Anna, impiegata di sesta qualifica, è stata nominata membro della commissione elettorale centrale, in sostituzione del sig. Chiappino Gian Piero, dimissionario.

(2622)

# MINISTERO DELL'INTERNO

## 37° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84 e n. 101/84 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **3942** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5793/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A. » MOD. SM 64 ATTACK
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 460 (CON PARAFIAMMA MM. 520)
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.P.A. PRODUTTRICE ARMI COMUNI DA SPARO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

---

N. **3943** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. PYTHON BLUE (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 209,5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

---

N. **3944** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. DETECTIVE SPECIAL
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 190,4
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

---

N. **3945** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. GOVERNMENT MK IV SERIES 80
Calibro: 9 MM. STEYR
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **3946** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale* **n.** 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WEBLEY & SCOTT» MOD. MARK IV
Calibro: 38
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «T.F.G.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

---

N. **3947** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WEBLEY & SCOTT» MOD. MARK VI
Calibro: 455 WEBLEY REVOLVER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 285
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «T.F.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

---

N. **3948** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4846/C-82 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: CARABINA
Denominazione: «JOHANN FANZOJ» MOD. FERLACH (LUSSO)
Calibro: 7 × 66 VOM HOFE
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: MINI ELISO IMPORTATORE ARMI COMUNI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. **3949** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2972/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «JOSEF HAMBRUSCH» MOD. 33
Calibro: 16/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E UNA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. **3950** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2972/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: CARABINA
Denominazione: «LEITER-WENIN ALGUND» MOD. 84
Calibro: 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3951 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2972/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: CARABINA
Denominazione: « LEITER-WENIN ALGUND » MOD. 84
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. 3952 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2972/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: CARABINA
Denominazione: « LEITER-WENIN ALGUND » MOD. 84
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. 3953 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2972/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: CARABINA
Denominazione: « LEITER-WENIN ALGUND » MOD. 84
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. 3954 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2972/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: CARABINA
Denominazione: « LEITER-WENIN ALGUND » MOD. 84
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. 3955 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5849/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: FUCILE
Denominazione: « JOHN RIGBY » MOD. EXPRESS
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE ARMERIA « ORSI MASSIMILIANO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3956 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2972/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « LEITER-WENIN ALGUND » MOD. 85
Calibro: 16/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E UNA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. 3957 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2972/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « LEITER-WENIN ALGUND » MOD. 85
Calibro: 16/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E UNA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. 3958 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2972/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « LEITER-WENIN ALGUND » MOD. 85
Calibro: 16/234 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E UNA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. 3959 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. PHANTOM
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A LEVA) (SISTEMA MARTINI) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3960 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. PHANTOM
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A LEVA) (SISTEMA MARTINI) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3961 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. PHANTOM
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1065
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A LEVA) (SISTEMA MARTINI) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3962 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: FUCILE
Denominazione: « CONCARI » MOD. ROYAL (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3963 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: FUCILE
Denominazione: « CONCARI » MOD. ROYAL (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3964 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: FUCILE
Denominazione: « CONCARI » MOD. ROYAL (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 378 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3965 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: FUCILE
Denominazione: « CONCARI » MOD. ROYAL (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **3966** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* **10.C.N./50.2913/C-80** *in data* **30** *aprile* **1984.**

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: FUCILE
Denominazione: « CONCARI » MOD. ROYAL (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 460 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. **3967** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: FUCILE
Denominazione: « CONCARI » MOD. ROYAL (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. **3968** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. STEINBOCK
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. **3969** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* **10.C.N./50.2913/C-80** *in data* **30** *aprile* **1984.**

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. STEINBOCK
Calibro: 460 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. **3970** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* **10.C.N./50.5885/C-84** *in data* **30** *aprile* **1984.**

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « CASTELLANI » MOD. PICO (BENCH REST)
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CASTELLANI FABIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA **A R A.**
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3971 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5885/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « CASTELLANI » MOD. PICO (BENCH REST)
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CASTELLANI FABIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA A.R.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3972 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5885/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « CASTELLANI » MOD. PICO (BENCH REST)
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CASTELLANI FABIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA A.R.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3973 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5885/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « CASTELLANI » MOD. PICO (BENCH REST)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CASTELLANI FABIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA A.R.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3974 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5885/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « CASTELLANI » MOD. PICO (BENCH REST)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CASTELLANI FABIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA A.R.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3975 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5885/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « CASTELLANI » MOD. PICO (BENCH REST)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CASTELLANI FABIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA A.R.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **3976** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5885/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « CASTELLANI » MOD. PICO (BENCH REST)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CASTELLANI FABIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA A.R.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. **3977** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3040/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « FN BROWNING » MOD. HP
Calibro: MM. 9 × 18 (9 ULTRA)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 118
Lunghezza dell'arma: MM. 199
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA (DALLA DITTA JOHN INGLIS)
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: GALLI AURELIANO TITOLARE DELLA DITTA GALLI AURELIANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

---

N. **3978** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5832/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « DOLOMITI ARMI » MOD. TRE CIME
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1005
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA DOLOMITI ARMI S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. **3979** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5832/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « DOLOMITI ARMI » MOD. TRE CIME
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 965
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA DOLOMITI ARMI S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. **3980** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5832/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « DOLOMITI ARMI » MOD. TRE CIME
Calibro: 264 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1005
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA DOLOMITI ARMI S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3981 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5832/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:
Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « DOLOMITI ARMI » MOD. TRE CIME
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 540
Lunghezza dell'arma: MM. 945
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA DOLOMITI ARMI S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3982 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5832/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:
Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « DOLOMITI ARMI » MOD. TRE CIME
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 480
Lunghezza dell'arma: MM. 885
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA DOLOMITI ARMI S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3983 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5832/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:
Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « DOLOMITI ARMI » MOD. TRE CIME
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 480
Lunghezza dell'arma: MM. 885
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA DOLOMITI ARMI S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3984 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5832/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:
Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « DOLOMITI ARMI » MOD. TRE CIME
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1005
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA DOLOMITI ARMI S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3985 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5832/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:
Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « DOLOMITI ARMI » MOD. TRE CIME
Calibro: 7 MM. REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1005
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA DOLOMITI ARMI S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **3986** *progressivo dell'iscrizione eseguita* ***in virtù del decreto ministeriale n.*** **10.C.N./50.5832/C-84** *in data* **30** *aprile* **1984.**

*Descrizione dell'arma*:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « DOLOMITI ARMI » MOD. TRE CIME
Calibro: 6,5 × 57 **R**
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 540
Lunghezza dell'arma: MM. 945
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA DOLOMITI ARMI S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. **3987** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5832/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « DOLOMITI ARMI » MOD. TRE CIME
Calibro: 6 MM. REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 540
Lunghezza dell'arma: MM. 945
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA DOLOMITI ARMI S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. **3988** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5832/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « DOLOMITI ARMI » MOD. TRE CIME
Calibro: 6 MM. PPC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 480
Lunghezza dell'arma: MM. 885
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA DOLOMITI ARMI S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. **3989** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4259/C-81 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « CASARTELLI CARLO » MOD. AFRICA
Calibro: 378 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CASARTELLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CASARTELLI CARLO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. **3990** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4259/C-81 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « CASARTELLI CARLO » MOD. AFRICA
Calibro: 460 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CASARTELLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CASARTELLI CARLO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3991 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « MAUSER CICOLINI » MOD. 98
Calibro: MM. 5,6 × 61 VOM HOFE S.E.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. 3992 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « MAUSER CICOLINI » MOD. 98
Calibro: 5,6 × 61 VOM HOFE S.E.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. 3993 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « MAUSER CICOLINI » MOD. 98
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. 3994 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:
Tipo: CARABINA
Denominazione: « MAUSER CICOLINI » MOD. 98
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. 3995 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma*:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « JOSEF JUST » MOD. 33
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA ED UNA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA JAWAG S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3996 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. BRENTA
Calibro: 20/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E UNA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. 3997 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. ADIGE
Calibro: 7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3998 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. ADIGE
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 3999 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. ADIGE
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. 4000 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. ADIGE
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4001 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2653/C-79 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « UBERTI » MOD. INSPECTOR
Calibro: MM. 9 FLOBERT
Numero delle canne: UNA (LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 63,5 (2"½)
Lunghezza dell'arma: MM. 188
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA UBERTI ALDO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

---

N. 4002 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2653/C-79 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « UBERTI » MOD. INSPECTOR
Calibro: MM. 9 FLOBERT
Numero delle canne: UNA (LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 227,5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA UBERTI ALDO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

---

N. 4003 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2653/C-79 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « UBERTI » MOD. INSPECTOR
Calibro: MM. 9 FLOBERT
Numero delle canne: UNA (LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 278,5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA UBERTI ALDO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

---

N. 4004 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5849/C-84 *in data* 30 *aprile* 1984.

*Descrizione dell'arma:*

Tipo: FUCILE
Denominazione: « HOLLAND & HOLLAND » MOD. SUPER 30
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM (30 SUPER)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE ARMERIA ORSI MASSIMILIANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

*N O T E:*

Nel n. 3799 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica doppia azione « STAR » Mod. 30 M, cal. 7,65 Parabellum (canna mm. 110) è inserita la seguente nota:

l'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia in cal. mm. 9 × 18;

parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 aprile 1984.

Nel n. 3800 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica doppia azione « STAR » Mod. 30 PK, cal. 7,65 Parabellum (canna mm. 98) è inserita la seguente nota:

l'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia in cal. 9 × 18;

parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 aprile 1984.

**(2623)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

## Corso dei cambi del 18 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1708 — | 1708 — | 1708,30 | 1708 — | 1708 — | 1708,50 | 1709 — | 1708 — | 1708 — | 1708 — |
| Marco germanico | 616 — | 616 — | 616,30 | 616 — | 615,60 | 615,97 | 615,95 | 616 — | 616 — | 616 — |
| Franco francese | 200,65 | 200,65 | 200,60 | 200,65 | 200,60 | 200,71 | 200,78 | 200,65 | 200,65 | 200,65 |
| Fiorino olandese | 548,10 | 548,10 | 548,30 | 548,10 | 548,05 | 548,16 | 548,23 | 548,10 | 548,10 | 548,10 |
| Franco belga | 30,328 | 30,328 | 30,35 | 30,328 | 30,32 | 30,30 | 30,346 | 30,328 | 30,328 | 30,32 |
| Lira sterlina | 2368,70 | 2368,70 | 2375 — | 2368,70 | 2371,70 | 2368,92 | 2369,15 | 2368,70 | 2368,70 | 2368,70 |
| Lira irlandese | 1893 — | 1893 — | 1895 — | 1893 — | 1893,60 | 1893 — | 1893 — | 1893 — | 1893 — | — |
| Corona danese | 168,30 | 168,30 | 168,55 | 168,30 | 168,25 | 168,31 | 168,32 | 168,30 | 168,30 | 168,30 |
| E.C.U. | 1381 — | 1381 — | 1383 — | 1381 — | 1382,80 | 1381,10 | 1381,20 | 1381 — | 1381 — | 1381 — |
| Dollaro canadese | 1317,700 | 1317,700 | 1319 — | 1317,700 | 1317,75 | 1317,60 | 1317,50 | 1317,700 | 1317,700 | 1317,70 |
| Yen giapponese | 7,325 | 7,325 | 7,33 | 7,325 | 7,32 | 7,32 | 7,3270 | 7,325 | 7,325 | 7,32 |
| Franco svizzero | 748,65 | 748,65 | 749,50 | 748,65 | 749,10 | 748,67 | 748,70 | 748,65 | 748,65 | 748,65 |
| Scellino austriaco | 87,595 | 87,595 | 87,68 | 87,595 | 87,60 | 87,57 | 87,56 | 87,595 | 87,595 | 87,59 |
| Corona norvegese | 217 — | 217 — | 217,40 | 217 — | 217,25 | 217 — | 217 — | 217 — | 217 — | 217 — |
| Corona svedese | 210,25 | 210,25 | 210,35 | 210,25 | 210,25 | 210,22 | 210,20 | 210,25 | 210,25 | 210,25 |
| FIM | 292,28 | 292,28 | 292,50 | 292,28 | 292,30 | 292,29 | 292,30 | 292,28 | 292,28 | — |
| Escudo portoghese | 12,09 | 12,09 | 12,10 | 12,09 | 12,17 | 12,09 | 12,10 | 12,09 | 12,09 | 12,09 |
| Peseta spagnola | 11,05 | 11,05 | 11,08 | 11,05 | 11,04 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 |

## Media dei titoli del 18 maggio 1984

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 50 — |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 | 97,900 |
| » 6 % » » 1970-85 | 95,800 |
| » 6 % » » 1971-86 | 91,550 |
| » 6 % » » 1972-87 | 86,750 |
| » 9 % » » 1975-90 | 89,250 |
| » 9 % » » 1976-91 | 86,100 |
| » 10 % » » 1977-92 | 87,350 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 89,750 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 80,550 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 93 — |
| » » » 1-4-1981/86 16 % | 101 — |
| » » » 1-6-1981/86 16 % | 102,500 |
| » » » 1-8-1982/84 19 % | 99,925 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 107,300 |
| » » » Ind. ENI 1- 8-1988 | 100,125 |
| » » » » EFIM 1-8-1988 | 100,500 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 99,975 |
| » » » » 1- 6-1982/84 | 99,950 |
| » » » » 1- 7-1982/84 | 99,950 |
| » » » » 1- 8-1982/84 | 100,050 |
| » » » » 1- 9-1982/84 | 100,175 |
| » » » » 1-10-1982/84 | 100,175 |
| » » » » 1-11-1982/84 | 100,300 |
| » » » » 1-12-1982/84 | 100,350 |
| » » » » 1- 1-1983/85 | 100,100 |
| » » » » 1- 2-1983/85 | 100,100 |
| » » » » 1- 3-1983/85 | 100,125 |
| » » » » 1- 4-1983/85 | 100,075 |
| » » » » 1- 5-1983/85 | 100,400 |
| » » » » 1- 6-1983/85 | 100,600 |

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/86 | 101,100 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 101,300 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 101,200 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 100,900 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 100,750 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 100,450 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 100,600 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 100,650 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 100,675 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 100,425 |
| » » » » 1- 7-1983/86 | 99,375 |
| » » » » 1- 8-1983/86 | 99,325 |
| » » » » 1- 9-1983/86 | 99,400 |
| » » » » 1-10-1983/86 | 99,650 |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 100,300 |
| » » » » 1- 2-1983/87 | 100,350 |
| » » » » 1- 3-1983/87 | 100,500 |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 100,375 |
| » » » » 1- 5-1983/87 | 100,600 |
| » » » » 1- 6-1983/87 | 100,450 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 100,125 |
| » » » » 1- 8-1983/88 | 100,175 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 100,275 |
| Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 | 98,700 |
| » » » 18 % 1- 1-1985 | 101,200 |
| » » » 17 % 1- 5-1985 | 101,475 |
| » » » 17 % 1- 7-1985 | 101,475 |
| » » » 17 % 1-10-1985 | 101,700 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 94,700 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 % | 109,450 |
| » » » » 22-11-1982/89 13 % | 104,900 |
| » » » » 1983/90 11,5 % | 100,850 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 18 maggio 1984

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1708,50 |
| Marco germanico | 615,975 |
| Franco francese | 200,715 |
| Fiorino olandese | 548,165 |
| Franco belga | 30,337 |
| Lira sterlina | 2368,925 |
| Lira irlandese | 1893 — |
| Corona danese | 168,31 |
| E.C.U. | 1381,10 |
| Dollaro canadese | 1317,60 |
| Yen giapponese | 7,326 |
| Franco svizzero | 748,675 |
| Scellino austriaco | 87,577 |
| Corona norvegese | 217 — |
| Corona svedese | 210,225 |
| FIM | 292,25 |
| Escudo portoghese | 12,095 |
| Peseta spagnola | 11,05 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a posti di consigliere, ingegnere, ragioniere, ufficiale idraulico e coadiutore dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici e di coadiutore del genio civile.**

Le prove scritte dei concorsi pubblici citati in epigrafe, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 100 del 10 aprile 1984, avranno luogo in Roma presso i locali del palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 1 con inizio alle ore 8 nei giorni sottoindicati:

concorso a tre posti di consigliere: 16 e 17 luglio 1984;
concorso a otto posti di ingegnere: 18 e 19 luglio 1984;
concorso a quattro posti di ragioniere: 18 e 19 luglio 1984;
concorso a nove posti di coadiutore del genio civile: 25 luglio 1984;
concorso a cinque posti di coadiutore dell'amministrazione centrale: 26 luglio 1984;
concorso a tre posti di ufficiale idraulico: 30 e 31 luglio 1984.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

**(2644)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Rettifica all'elenco dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico delle unità sanitarie locali.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del 23 ottobre 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei sovrintendenti, dei direttori sanitari, dei primari ospedalieri e dei direttori di farmacia di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia delle unità sanitarie locali;

Accertato che:

al sanitario Ruotolo Vincenzo di cui al n. 812 dell'elenco dei primari di medicina generale, con sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, n. 839 reg. dec. n. 1982/81 del 23 giugno 1982, è stato annullato l'atto deliberativo di nomina a primario;

il sanitario Canossi Giancarlo di cui al n. 136 dell'elenco dei primari di radiologia è professore universitario presso l'istituto di radiologia dell'Università di Modena;

il sanitario Ricciardi Raffaele di cui al n. 117 dell'elenco dei primari di urologia, e al n. 118 dell'elenco dei primari di urologia pediatrica, si è trasferito dagli ospedali riuniti del Vallo di Diano di Polla alla U.S.L. n. 40 di Napoli con la posizione funzionale di aiuto di urologia di ruolo;

Decreta:

Il sanitario Ruotolo Vincenzo viene depennato dall'elenco dei primari di medicina generale.

Il sanitario Canossi Giancarlo viene depennato dall'elenco dei primari di radiologia.

Il sanitario Ricciardi Raffaele viene depennato dall'elenco dei primari di urologia e dall'elenco dei primari di urologia pediatrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1984

*Il Ministro*: DEGAN

**(2395)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 138 del 21 maggio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia*: Concorsi pubblici, per esami, a tre posti di vice segretario aggiunto o vice ragioniere aggiunto nella ex carriera di concetto e a tre posti di applicato aggiunto nel ruolo della ex carriera esecutiva.

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1984, n. **10**.

**Interventi straordinari a favore della società Industrie Zanussi S.p.a. di Pordenone e società controllate.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 13 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione della rilevanza economica ed occupazionale che assume per il Friuli-Venezia Giulia l'attuazione nell'area delle province di Pordenone e di Udine del piano di interventi a medio termine 1983-86 del gruppo Zanussi e, in particolare, di quella parte dello stesso riguardante il settore elettrodomestici, l'amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire nei modi ed attraverso gli organismi che qui di seguito vengono indicati a sostegno del programma di ristrutturazione e risanamento produttivo e finanziario della Industrie Zanussi S.p.a. e società controllate.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo consisteranno nell'erogazione di risorse finanziarie, parte mediante assunzione di partecipazione azionaria e concessione di finanziamenti alla Industrie Zanussi S.p.a. e parte mediante finanziamenti agevolati alle società da questa controllate, il tutto per un ammontare complessivo non superiore a lire 75 miliardi.

Art. 3.

Gli interventi a favore della Industrie Zanussi S.p.a. saranno operati attraverso la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Friulia S.p.a. per la parte destinata all'assunzione di partecipazione azionaria ed alla concessione di finanziamenti, per un ammontare complessivo non superiore a lire 50 miliardi.

Art. 4.

Per la concessione degli interventi di cui al precedente articolo, in relazione all'entità complessiva del capitale pubblico da investire nella sottoindicata società, si terrà conto anche delle prospettive e fasi di realizzazione dell'operazione di consolidamento della situazione debitoria della Industrie Zanussi S.p.a. verso il sistema bancario e di quella di ricapitalizzazione da parte dell'azionariato privato.

La concessione ed il mantenimento degli interventi a favore della Industrie Zanussi S.p.a. rimangono, altresì, subordinati

alla conservazione da parte della predetta società del pacchetto azionario di maggioranza nella costituenda società del settore elettrodomestici.

Non si potrà, infine, dar corso alla partecipazione azionaria se non sia assicurata all'amministrazione regionale ed alla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Friulia S.p.a. un rappresentante ciascuna nel consiglio di amministrazione della Industrie Zanussi S.p.a., nonché un rappresentante nel collegio sindacale della stessa.

La partecipazione azionaria non potrà, comunque, superare in nessun momento il 35% del capitale sociale della Industrie Zanussi S.p.a. e potrà essere attuata anche attraverso la conversione di interventi in conto finanziamento.

Art. 5.

Per gli interventi, di cui all'art. 2, a favore delle società controllate dalla Industrie Zanussi S.p.a., l'amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, somme per un ammontare complessivo non superiore a lire 25 miliardi, da utilizzare nelle forme e con le agevolazioni stabilite dalle norme vigenti, a fronte di programmi di investimenti delle società predette.

Art. 6.

Per le finalità di cui all'art. 3, l'amministrazione regionale costituisce presso la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Friulia S.p.a. un apposito fondo, del quale affida la gestione alla predetta Finanziaria, con contabilità separata.

Al fondo affluiranno le somme necessarie alle operazioni previste al predetto art. 3, entro il limite ivi indicato ed il loro utilizzo verrà via via autorizzato dalla giunta regionale.

Art. 7.

Tutta l'attività esecutiva o di controllo concernente gli interventi da autorizzare e via via che saranno autorizzati dalla giunta regionale, ai sensi del precedente articolo, è delegata nella sua veste di mandataria alla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Friulia S.p.a., che la esercita attraverso i propri organi sociali.

Tutti i poteri di controllo del collegio sindacale della Friulia S.p.a. sono estesi agli interventi ed operazioni qui considerati ed all'amministrazione del fondo affidato.

Semestralmente è trasmessa, a cura della Friulia S.p.a., alla giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione del fondo, accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale.

Il presidente della Friulia S.p.a. è investito per le operazioni qui considerate di ogni più ampio potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, anche in giudizio, senza limitazione alcuna, compresa la sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie relativi alle operazioni autorizzate.

Gli atti compiuti dal presidente della Friulia S.p.a. si presumono nei confronti dei terzi ed anche degli uffici giudiziari, ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio, conformi ai provvedimenti adottati dalla giunta regionale, senza necessità di alcuna documentazione dell'esistenza e del contenuto degli stessi.

Art. 8.

Alla giunta regionale, che li esercita attraverso la direzione regionale dell'industria e dell'artigianato di concerto con la direzione regionale dei servizi amministrativi, sono attribuiti i più ampi ed estesi poteri di controllo e di vigilanza sulla gestione del fondo.

L'assessore all'industria ed all'artigianato, di concerto con l'assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Friulia S.p.a., prima dell'inizio dell'attività del fondo o, comunque, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione per la regolarizzazione dei reciproci rapporti, ivi comprese le modalità dei rientri al bilancio della Regione delle disponibilità attive del fondo, il rimborso delle spese e la remunerazione degli oneri inerenti l'amministrazione del fondo stesso.

Con il decreto del presidente della giunta regionale che dispone la cessazione del fondo, o con successivo decreto, saranno, infine, impartite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività patrimoniali del fondo affluiranno al bilancio attivo della Regione.

**Art. 9.**

Per le finalità di cui al precedente art. 5 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25 miliardi, suddivisa in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1984 e di lire 5 miliardi per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII, vengono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 6839 con la denominazione: « Conferimento a favore della gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E. per la concessione di finanziamenti agevolati alle società controllate dalla Industrie Zanussi S.p.a. a valere sui fondi di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10 miliardi per l'anno 1984, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 6818 del precitato stato di previsione, di cui lire 7 miliardi corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 12 del 7 febbraio 1984. Sul precitato cap. 6839 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10 miliardi, cui si fa fronte mediante storno di lire 3 miliardi dal medesimo cap. 6818 e prelevamento di lire 7 miliardi dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa »;

cap. 6840 con la denominazione: « Conferimento a favore della gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E. per la concessione di finanziamenti agevolati alle società controllate dalla Industrie Zanussi S.p.a. » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15 miliardi, suddiviso in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1984 e di lire 5 miliardi per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 10, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 6840 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 10 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa ».

Art. 10.

Per le finalità di cui al precedente art. 6 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 50 miliardi, suddivisa in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1984 e di lire 10 miliardi per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII, vengono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 6841 con la denominazione: « Conferimento a favore della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Friulia S.p.a. per la costituzione di un apposito fondo destinato all'assunzione di partecipazione azionaria ed alla concessione di finanziamenti alla Industrie Zanussi S.p.a. a valere sui fondi di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 45 miliardi suddiviso in ragione di lire 35 miliardi per l'anno 1984 e di lire 10 miliardi per l'anno 1985. A detto onere si fa fronte, per lire 10 miliardi, mediante storno di pari importo del capitolo 6825 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 8 del 19 gennaio 1984, e, per lire 35 miliardi, suddivisi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1984 e di lire 10 miliardi per l'anno 1985, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del più volte citato stato di previsione (rubrica n. 7 - partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 6841 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 35 miliardi, di cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa »;

cap. 6842 con la denominazione: « Conferimento a favore della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Friulia S.p.a. per la costituzione di un apposito fondo destinato all'assunzione di partecipazione azionaria ed alla concessione di finanziamenti alla Industrie Zanussi S.p.a. » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5 miliardi per l'anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di

previsione (rubrica n. 3 - partita n. 11, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato cap. 6842 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa ».

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 aprile 1984

COMELLI

(2298)

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1984, n. 3.

**Provvedimenti per lo sviluppo dell'elicicoltura.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento delle zoocolture ed ai fini di favorire lo sviluppo di più ampie potenzialità produttive agricole, la regione Molise incoraggia e tutela le iniziative dirette a favorire l'elicicoltura.

Art. 2.

Agli imprenditori agricoli singoli, con preferenza ai coltivatori diretti, residenti nei comuni definiti svantaggiati e compresi nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del consiglio (CEE) n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975, la Regione concede un contributo in conto capitale fino al 50 % della spesa ritenuta tecnicamente ed economicamente ammissibile, per la realizzazione o l'ampliamento di parchi elicici confinanti a ciclo biologico integrale di dimensioni non superiori a 5.000 mq netti che allevino o Helix pomatia Helix adspersa ed altre varietà in relazione alle fasce altimetriche ad esse favorevoli.

Il contributo è concesso per:

*A*) opere di recinzione perimetrale interne ed esterne;

*B*) acquisto riproduttori delle specie di cui al comma precedente;

*C*) acquisto attrezzature tecniche necessarie alla funzionalità dell'allevamento.

Art. 3.

I soggetti interessati ad ottenere i contributi di cui all'articolo 2 dovranno inviare entro il 31 maggio di ogni anno una documentata istanza alla giunta regionale - assessorato all'agricoltura e foreste.

Alla domanda dovranno essere allegati il progetto delle opere da realizzare, una relazione tecnica-agronomica-economica, l'analisi chimico-fisica del terreno interessato all'allevamento e gli altri documenti di rito.

Ultimata l'istruttoria, l'assessorato all'agricoltura e foreste, trasmetterà l'istanza, corredata dal proprio parere, alla giunta regionale per l'adozione del provvedimento definitivo.

Art. 4.

A norma dell'art. 6 della legge regionale di contabilità del 3 dicembre 1977, n. 44, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in L. 50.000.000 faranno carico sul bilancio 1984, già presentato al consiglio.

Al finanziamento della spesa per gli anni successivi si provvederà con la stessa legge approvativa dei bilanci.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 marzo 1984.

D'UVA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1984, n. 4.

**Approvazione del piano regionale di risanamento idrico, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, ai sensi dell'art. 4, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 319, approva il piano regionale di risanamento delle acque, articolato nei seguenti elaborati:

Volume 1° — Considerazioni generali;

Volume 2° — Comprensorio del Biferno;

Volume 3° — Comprensorio del Fortore;

Volume 4° — Comprensorio dell'Alto Volturno;

Volume 5° — Comprensorio del Trigno;

Volume 6° — Verbali di riunione del gruppo di lavoro e rapporto di missione;

Volume 7° — Verbali di riunione del gruppo di lavoro interregionale per l'esame della legge n. 319/1976; Cartografia.

I predetti elaborati sono depositati, ai fini di pubblicità, presso la segreteria del consiglio regionale. Chiunque può prenderne visione.

Gli aggiornamenti tecnici agli elaborati sono apportati dalla giunta regionale con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'attuazione del piano è affidata, secondo le rispettive competenze, ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane, alla Regione, alla Cassa per il Mezzogiorno ed alle amministrazioni provinciali.

Art. 2.

I comuni provvedono ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le direttive del piano regionale di risanamento idrico.

Art. 3.

Le comunità montane provvedono, per i rispettivi territori, secondo le norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni e conformandosi alle direttive del piano di risanamento idrico, ai servizi pubblici di depurazione delle acque provenienti dagli insediamenti civili e di smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e da impianti di trattamento delle acque di scarico.

Per i territori non compresi nelle zone omogenee definite con legge regionale 22 maggio 1973, n. 8, ai servizi di cui al comma precedente provvedono i comuni singoli o associati, ai

sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, numero 319, così come modificato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 4.

In caso di gestione associata dei servizi pubblici di depurazione e smaltimento dei fanghi, la giunta regionale emanerà norme di indirizzo e coordinamento, sentiti i comuni interessati e la competente commissione consiliare.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificato dall'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, i canoni, i diritti ed ogni altra entrata derivante dai servizi di depurazione sono attribuiti agli enti o consorzi che gestiscono i servizi stessi.

Art. 6.

Per l'assolvimento dei compiti attribuiti con la presente legge, le comunità montane ed i comuni singoli o associati sono autorizzati a dotarsi delle necessarie strutture organiche, secondo le direttive approvate dal consiglio regionale ed emanate dalla giunta regionale.

Con la legge di bilancio la Regione annualmente provvede all'eventuale integrazione delle entrate provenienti dalla riscossione dei canoni o diritti di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinati gli stanziamenti di spesa destinati all'attuazione del piano regionale di risanamento idrico.

Al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 marzo 1984

D'UVA

---

## LEGGE REGIONALE 2 marzo 1984, n. 5.

**Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1983, n. 18. Integrazioni all'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 7. Piano straordinario di edilizia popolare agevolata e convenzionata.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 18, è così integrato: dopo le parole «che intendano acquistare» aggiungere «virgola o che abbiano acquistato virgola».

Art. 2.

La lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 18, è modificata nel modo seguente: dopo le parole «che intendono acquistare» aggiungere «o che abbiano acquistato in epoca non anteriore al 1° gennaio 1983».

Art. 3.

La modifica apportata con gli articoli precedenti si applica solo in sede di prima applicazione della presente legge.

Art. 4.

I termini indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 18/1983 decorrono dalla data di approvazione della presente legge.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 18 è, in conseguenza, così integrato: dopo le parole «che intendano acquistare» aggiungere «virgola o che abbiano acquistato virgola».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 marzo 1984

D'UVA

---

## LEGGE REGIONALE 8 marzo 1984, n. 6.

**Approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, in relazione agli obbiettivi di tutela del suolo e dell'ambiente indicati all'art. 4 del proprio statuto, approva l'allegato «Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi».

Gli elaborati del piano sono depositati, a fini di pubblicità, presso la segreteria del consiglio regionale.

Gli aggiornamenti tecnici al piano sono deliberati dalla giunta regionale con atto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2.

La realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi sono affidate alle comunità montane.

I comuni non compresi nelle zone omogenee di cui alla legge regionale 22 maggio 1973, n. 8, possono esplicare le attività di cui sopra, in forma singola o associata, secondo le modalità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1983, n. 915.

La costituzione di eventuali consorzi intercomunali ed i relativi statuti devono ottenere la preventiva autorizzazione della giunta regionale.

Art. 3.

Nel bilancio della regione Molise è istituito, a decorrere dall'esercizio 1984, il «Fondo per l'attuazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti», con lo scopo di finanziare la realizzazione e gestione degli impianti previsti dal piano.

Una quota parte del fondo, fino ad un massimo del trenta per cento, può essere annualmente destinata dal consiglio regionale, sulla base di motivati piani di intervento proposti dalla

giunta regionale, al potenziamento dei servizi comunali di raccolta dei rifiuti solidi urbani nonché ad eccezionali interventi di sanificazione ambientale e territoriale.

A tal uopo i comuni possono presentare alla regione Molise - Assessorato regionale alla sanità, entro il 31 marzo di ogni anno o al verificarsi dell'evento che motivi l'intervento eccezionale, apposita domanda di finanziamento, corredata di una motivata relazione.

I piani di intervento di cui al secondo comma sono approvati dal consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 4.

Le comunità montane ed i comuni singoli o associati, che intendono effettuare gli interventi previsti dal piano di cui al precedente art. 1, devono presentare alla regione Molise - Assessorato regionale alla sanità, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, una domanda corredata del progetto e di dettagliate relazioni tecnico-amministrative, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti, delle finalità che intendono perseguire e dei piani economici relativi alla gestione del servizio.

Il consiglio regionale approva i relativi piani di intervento entro il 30 giugno di ogni anno.

Le singole iniziative vengono preventivamente sottoposte al parere del comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19.

Art. 5.

Gli impianti di cui alla presente legge possono essere utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti solidi industriali, nel rispetto della vigente normativa statale in materia di nocività dei rifiuti stessi previa convenzione con l'ente gestore, da sottoporre alla preventiva approvazione della giunta regionale.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno quantificati, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, con la stessa legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 8 marzo 1984

D'UVA

**(1684)**

## REGIONE SICILIA

LEGGE 19 marzo 1984, n. **9.**

**Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il governo della Regione è autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 1984, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1984, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché secondo le note di variazione, presentate alla assemblea regionale, rispettivamente, il 19 dicembre 1983 ed il 9 febbraio 1984, con esclusione, in quest'ultima, del cap. 10748.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° marzo 1984. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 marzo 1984

NICITA

RAVIDÀ

**(2013)**

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1984, n. **9.**

**Approvazione dei conti consuntivi dell'Ente di sviluppo nelle Marche per gli anni 1981 e 1982.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 24 *aprile* 1984)

(*Omissis*).

**(2301)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.